

Statuti

1. COSTITUZIONE, IDENTITÀ E FINALITÀ

Art. 1 – COSTITUZIONE E IDENTITÀ

1. L'Istituto Universitario Salesiano Venezia (IUSVE), con sede legale a Venezia-Mestre (via dei Salesiani 15) e con ulteriore sede operativa in Verona (Via Regaste San Zeno, 17), eretto con Decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica Prot. n. 1597/2004 del 29 agosto 2005, è costituito e governato secondo le prescrizioni della Santa Sede riguardanti le aggregazioni e secondo gli Statuti generali dell'Università Pontificia Salesiana (UPS) di cui lo IUSVE è Istituto aggregato.
2. Il nuovo umanesimo integrale (Cfr. VG, Proemio, 2) rivelato dal Cristo e annunciato nell'evangelizzazione della Chiesa, è il paradigma generatore dell'identità e della missione dello IUSVE, in coerenza con gli Statuti generali dell'Università Pontificia Salesiana (UPS).
3. Promosso e sostenuto dall'Ispettorato San Marco dell'Italia Nord Est (INE) della Società Salesiana di San Giovanni Bosco è gestito dall'Ente Ecclesiastico Istituto Universitario Salesiano (IUS) di Venezia Mestre.
4. Lo IUSVE si propone, in coerenza con le indicazioni della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* (VG), con lo spirito e la tradizione iniziata da San Giovanni Bosco e in accordo con le finalità dell'Università Pontificia Salesiana (UPS), come istituto universitario nel quale la comunità accademica, formata soprattutto dai Docenti e dagli Studenti, si impegna nella ricerca della verità e nella missione formativa, in sintonia con i valori evangelici e la tradizione educativa salesiana:
 - con una specifica attenzione al mondo dei giovani e di quanti si occupano della loro formazione;
 - con una particolare sensibilità verso le forme di povertà economica, culturale, affettiva e spirituale.
5. Per questo lo IUSVE, che fonda la sua proposta su una concezione integrale di educazione aperta alla visione cristiana della vita, si presenta con un'offerta formativa di corsi e iniziative al servizio della persona, in risposta ai bisogni del territorio e del contesto ecclesiale, culturale, educativo e sociale in cui opera.
6. Il Sistema Preventivo di Don Bosco e la sua continua attualizzazione agli specifici bisogni emergenti in seno alla società odierna, attuale, caratterizzano il progetto culturale dello IUSVE.

Art. 2 – FINALITÀ

1. Lo IUSVE ha come finalità, in coerenza e nel rispetto dei fini previsti dall'Università Pontificia Salesiana (art. 2 Statuti generali UPS):
 - 1.1. la ricerca scientifica e la sperimentazione nell'ambito delle scienze della educazione, delle scienze psicologiche, delle scienze della formazione e della comunicazione;
 - 1.2. la formazione di educatori, formatori, Docenti, ricercatori ed esperti nei settori dell'educazione, della psicologia e della comunicazione e di ogni sapere esperto che possa contribuire alla formazione integrale della persona umana;
 - 1.3. l'estensione universitaria anche attraverso la pubblicazione e la diffusione dei contributi e dei risultati della ricerca;
 - 1.4. in linea con la terza missione universitaria, entrare in dialogo virtuoso con le Istituzioni pubbliche e private, civili ed ecclesiali, in risposta ai bisogni sociali del territorio.

- 2.** Tali finalità si traducono nelle seguenti scelte operative:
- 2.1.** coltivare e promuovere la missione educativa fondata sulla visione cristiana della persona, mediante la ricerca scientifica, lo studio e il progresso delle scienze dell'educazione e della comunicazione;
 - 2.2.** formare gli Studenti nei diversi campi o settori scientifici, in sintonia con la dottrina cattolica, e abilitarli alle specifiche professionalità nell'ottica della formazione continua;
 - 2.3.** offrire un servizio qualificato, di educazione ed evangelizzazione in collaborazione con la Chiesa;
 - 2.4.** accettare e favorire il confronto culturale con l'attuale pluralismo, nel rispetto dell'identità propria dello IUSVE;
 - 2.5.** coltivare forme di presenza e partecipazione, secondo la natura dell'Istituto Universitario, in particolare, laddove esistono problemi concernenti i diritti e la formazione dei giovani, allo scopo di prevenire il disagio, il condizionamento socio-culturale e mediatico e per la promozione della qualità della vita.

2. RAPPORTI CON L'ISPETTORIA SALESIANA, L'ENTE GESTORE E LE AUTORITÀ ACCADEMICHE FSE/UPS

Art. 3 – RAPPORTI CON L'ISPETTORIA SALESIANA “SAN MARCO” DELL'ITALIA NORD EST E CON L'ENTE GESTORE

- 1.** Lo IUSVE, comunità di studio, ricerca ed insegnamento, persegue istituzionalmente le proprie finalità primarie in spirito di corresponsabilità, singolarmente o collegialmente, e in ottica di realizzazione del bene comune, secondo le rispettive competenze delle singole Autorità di Governo e loro componenti.
- 2.** L'Ente gestore dello IUSVE è lo IUS / Istituto Universitario Salesiano, Ente Ecclesiastico appartenente alla comunità religiosa “San Giovanni Bosco” denominata “Istituto Universitario Salesiano” di Venezia Mestre, eretta canonicamente con decreto del Rettor Maggiore in data 5 aprile 2010. La comunità “San Giovanni Bosco” di Venezia Mestre appartiene all'Ispezzoria Salesiana San Marco (Italia Nordest).
- 3.** A norma delle Costituzioni e dei Regolamenti propri della Congregazione Salesiana, il Direttore pro-tempore della comunità “San Giovanni Bosco” e dello IUS / Istituto Universitario Salesiano, Ente gestore dello IUSVE, ha potere di controllo della gestione e amministrazione, di approvazione del budget e del bilancio consuntivo, di trattamento economico del personale Docente e non Docente.
- 4.** L'Ispezzoria Salesiana San Marco dell'Italia Nord Est (INE) assicura allo IUSVE, tramite l'Ispezzore pro-tempore della medesima, i Docenti salesiani, i locali e gli altri sussidi necessari, a norma delle prescrizioni della Santa Sede e dei presenti Statuti. Vigila inoltre con cura che i Docenti e gli Studenti perseguano efficacemente il fine proposto.
- 5.** Titolare di tutta la gestione economica (patrimonio, diritti, contratti, obbligazioni, ecc.) dello IUSVE è lo IUS / Istituto Universitario Salesiano, Ente gestore dello IUSVE. Ai sensi del successivo art. 31.3 le funzioni collegate all'amministrazione e gestione economica dello IUSVE possono essere delegate all'Amministratore IUSVE.

Art. 4 – RAPPORTO CON LA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (FSE) DELL'UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA DI ROMA (UPS)

- 1.** Lo IUSVE, come Istituto aggregato, per quanto concerne il suo governo, dipende dalle autorità dell'UPS: il Gran Cancelliere, il Rettore Magnifico e il Senato accademico, il Decano della FSE e le autorità collegiali della medesima Facoltà secondo le indicazioni dei presenti Statuti.
- 2.** Spetta al GRAN CANCELLIERE:
 - 2.1.** favorire l'unione e la collaborazione tra l'Università e l'Istituto aggregato;
 - 2.2.** approvare e promulgare gli Statuti, l'Ordinamento degli studi e il Regolamento generale dello IUSVE e interpretarli;
 - 2.3.** proporre alla Congregazione per l'Educazione Cattolica i nomi dei Docenti per i quali deve essere chiesto il Nulla osta per la promozione a Professore Aggregato, Straordinario e Ordinario;
 - 2.4.** cooptare i Docenti Aggiunti, promuovere i Professori Straordinari e Ordinari, nominare i Professori emeriti;
 - 2.5.** sospendere e anche esonerare dall'ufficio, per giusta causa, i Professori Straordinari e Ordinari;
 - 2.6.** nominare il Direttore IUSVE secondo quanto stabilito all'art. 7 dei presenti Statuti;
 - 2.7.** deliberare sulla sospensione dell'Aggregazione, a norma della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*, salvo quanto prescritto per le competenze di altre Autorità.
- 3.** Spetta al RETTORE MAGNIFICO dell'UPS:
 - 3.1.** proporre al Gran Cancelliere la sospensione o la soppressione dell'aggregazione;
 - 3.2.** firmare i documenti autentici dei titoli accademici dell'Istituto aggregato e approvare il rinnovo dei Docenti Aggiunti;
 - 3.3.** risolvere eventuali controversie insorgenti tra lo IUSVE e la FSE.
- 4.** Spetta al DECANO della FSE/UPS:
 - 4.1.** mantenere i rapporti tra la FSE e lo IUSVE e rappresentarlo presso altre Università e Istituti;
 - 4.2.** riferire al Rettore Magnifico dell'UPS e al Gran Cancelliere circa la vita e l'attività dello IUSVE, secondo quanto previsto dai presenti Statuti;
 - 4.3.** firmare i documenti autentici dei titoli accademici.
- 5.** Spetta al CONSIGLIO DI FACOLTÀ della FSE/UPS:
 - 5.1.** dare il consenso sulla sospensione o soppressione dell'aggregazione;
 - 5.2.** dare il consenso sulla cooptazione e sulla promozione dei Docenti;
 - 5.3.** dare il consenso su modifiche o variazioni dei presenti Statuti, dell'Ordinamento degli studi e del Regolamento generale IUSVE;
 - 5.4.** esprimere un parere sulla nomina del Direttore IUSVE.

- 6.** Spetta al COLLEGIO DEI DOCENTI della FSE/UPS:
 - 6.1.** dare il parere sulla sospensione o soppressione dell'aggregazione.
- 7.** Al termine di ogni anno accademico il Direttore IUSVE invia al Decano FSE/UPS (e in copia al Presidente dello IUSVE) una relazione sull'andamento dell'anno accademico sotto il profilo didattico, organizzativo e gestionale.
- 8.** Il Decano della FSE o un suo delegato almeno ogni 3 anni farà una visita allo IUSVE.

3. AUTORITÀ DI GOVERNO IUSVE

Art. 5 – LE AUTORITÀ DI GOVERNO DELLO IUSVE

- 1.** Le Autorità di governo dello IUSVE sono: il Presidente IUSVE, il Direttore IUSVE, il Vice Direttore IUSVE e il Consiglio di Istituto IUSVE.
- 2.** Partecipano all'animazione della vita universitaria IUSVE, nel rispetto dell'identità e delle finalità definite nel Titolo Primo dei presenti Statuti, tutti i collaboratori che svolgono un incarico di direzione, responsabilità o coordinamento di un settore di attività accademica, a norma dell'Ordinamento degli studi IUSVE, cui si rinvia.

Art. 6 – PRESIDENTE IUSVE

- 1.** Responsabile dello IUSVE è il Presidente IUSVE. Tale carica è esercitata di diritto dall'Ispettore pro-tempore dell'Ispettorato Salesiano San Marco dell'Italia Nord Est (INE).
- 2.** Compiti principali del Presidente sono:
 - 2.1.** mantenere rapporti di rappresentanza e collaborazione con le autorità accademiche dell'UPS per il buon andamento dello IUSVE;
 - 2.2.** proporre la revisione degli Statuti e dell'Ordinamento degli studi IUSVE alle Autorità competenti;
 - 2.3.** proporre al Gran Cancelliere dell'UPS il candidato per la nomina a Direttore dello IUSVE;
 - 2.4.** nominare ogni Vice Direttore e il Segretario di Istituto;
 - 2.5.** nominare i Responsabili di Area, su indicazione del Direttore IUSVE;
 - 2.6.** convocare il Consiglio di Istituto IUSVE per questioni di sua pertinenza, previste dai presenti Statuti;
 - 2.7.** dare un parere circa la sospensione o la soppressione dell'aggregazione, a norma della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*, salvo quanto prescritto nei presenti Statuti.

Art. 7 – DIRETTORE IUSVE

- 1.** Il Direttore IUSVE è nominato dal Gran Cancelliere dell'UPS, su proposta del Presidente dello IUSVE e udito il Consiglio di Facoltà della FSE, tra una terna di Docenti stabili designati dal Collegio dei Docenti IUSVE. Il Direttore IUSVE non deve coincidere con il Direttore della Comunità “San Giovanni Bosco”, Ente Gestore dello IUSVE. La nomina deve ottenere la conferma della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
- 2.** Il Direttore IUSVE resta in carica un triennio, e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.
- 3.** Le principali funzioni del Direttore IUSVE sono:
 - 3.1.** tenere i rapporti con la FSE e le autorità accademiche dell'UPS e farne conoscere e osservare le direttive, nonché partecipare al Consiglio di Facoltà della FSE su invito del Decano;
 - 3.2.** curare l'osservanza degli Statuti, dell'Ordinamento degli studi e del Regolamento generale IUSVE;
 - 3.3.** riferire sull'andamento delle attività al Presidente IUSVE e redigere la relazione annuale delle attività accademiche;
 - 3.4.** proporre al Presidente la nomina di uno o più Vice Direttori e del Segretario di Istituto;
 - 3.5.** proporre al Gran Cancelliere la cooptazione a Docente aggiunto e la promozione a Professore Aggregato, Straordinario e Ordinario;
 - 3.6.** convocare e presiedere, in via ordinaria, il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti IUSVE;
 - 3.7.** promuovere e coordinare l'attività dello IUSVE, specialmente riguardo agli studi, l'unità di intenti tra i Docenti e la loro collaborazione con le finalità di IUSVE;
 - 3.8.** garantire la qualità e la struttura scientifica delle attività accademiche;
 - 3.9.** nominare gli incaricati del coordinamento della didattica, della ricerca e della terza missione, i responsabili di eventuali Centri di ricerca afferenti alla singola Area o aventi natura trasversale, nonché i responsabili dei corsi post-lauream. Queste nomine devono essere effettuate udito il parere del Consiglio di Istituto;
 - 3.10.** nominare i Docenti Invitati dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto;
 - 3.11.** comporre le Commissioni di esame finale presiederle di diritto, fatte salve eventuali deleghe;
 - 3.12.** partecipare di diritto a tutti gli organismi collegiali, fatto salvo il principio di sussidiarietà e le funzioni specifiche di ogni ruolo.
- 4.** Il Direttore IUSVE si avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, della collaborazione di uno o più Vice Direttori IUSVE e dei Responsabili di Area.

Art. 8 – VICE DIRETTORE IUSVE

- 1.** Il Direttore IUSVE può essere affiancato da uno o più Vice Direttori che lo coadiuvano, lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento, svolgendo gli incarichi e le funzioni che questi gli demanda o affida.
- 2.** Il Vice Direttore IUSVE è un Docente stabile ed è nominato dal Presidente IUSVE, su proposta del Direttore, udito il parere del Consiglio di Istituto.

Art. 9 – CONSIGLIO DI ISTITUTO

- 1.** Il Consiglio di Istituto è l'organo di governo collegiale dello IUSVE, a servizio delle finalità richiamate nell'art. 2.1.
- 2.** Il Consiglio di Istituto è composto dal Direttore, dai Vice Direttori, dall'Amministratore, dal Segretario di Istituto, dai Responsabili di Area, da due Docenti eletti dal Collegio dei Docenti e da almeno un rappresentante degli Studenti eletto dal Consiglio degli Studenti.
- 3.** I membri di diritto restano in carica per tutta la durata del loro mandato; i membri eletti restano in carica per un triennio, tranne che nel caso di decadenza dallo stato di Docente o Studente oppure per dimissioni. I membri eletti del Consiglio di Istituto possono essere rieletti.
- 4.** Il Consiglio di Istituto, alla luce delle specifiche e peculiari responsabilità che gli competono, viene convocato almeno cinque volte l'anno e svolge i seguenti compiti:
 - 4.1.** curare il funzionamento delle attività accademiche dello IUSVE sotto la guida del Direttore, promuovendone il coordinamento e l'unitarietà e favorendo la transdisciplinarietà fra i diversi saperi;
 - 4.2.** promuovere e approvare piani e attività di ricerca e sperimentazione interdipartimentali;
 - 4.3.** approvare le modifiche al Regolamento generale da sottoporre alla FSE/UPS;
 - 4.4.** approvare le proposte di *Ratio studiorum* dei Baccalaureati, delle Licenze e dei corsi post-lauream da sottoporre alla FSE/UPS;
 - 4.5.** approvare la programmazione e la relazione annuale delle attività dello IUSVE predisposta dal Direttore IUSVE;
 - 4.6.** approvare il calendario generale IUSVE;
 - 4.7.** esprimere il parere sulla revisione degli Statuti, dell'Ordinamento degli studi e del Regolamento generale IUSVE;
 - 4.8.** esprimere il parere sull'istituzione o soppressione, sull'integrazione o modifica di un'Area;
 - 4.9.** esprimere il parere sulla nomina dei Docenti Invitati e approvare la promozione a Professore Aggregato, Straordinario o Ordinario e il passaggio a Professore emerito, su indicazione del Presidente IUSVE, in base ai criteri di nomina previsti dai presenti Statuti e dagli Statuti UPS;
 - 4.10.** esprimere il parere, su proposta dell'Amministratore IUSVE, sulle rette di frequenza dei singoli curricula, nonché sulle politiche relative alle borse di studio;
 - 4.11.** verificare periodicamente il progetto globale di gestione della Biblioteca e il piano di pubblicazioni dello IUSVE;
 - 4.12.** decidere su eventuali provvedimenti disciplinari a carico di Docenti e Studenti e sulla loro dimissione ed esaminare eventuali casi speciali;
 - 4.13.** esaminare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dello IUSVE;
 - 4.14.** esaminare eventuali casi speciali rispetto a iscrizioni o aspetti amministrativi o eventuali borse di studio.
- 5.** I rappresentanti degli Studenti non hanno competenza e non intervengono nei casi di cui ai capoversi 4.4, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.12.
- 6.** Il Consiglio di Istituto, per particolari necessità, può delegare l'attuazione di alcuni suoi compiti a uno o più dei suoi membri.

4. AREE ORGANIZZATIVE E ORGANISMI COLLEGIALI DI DOCENTI E STUDENTI

Art. 10 – AREE ORGANIZZATIVE

- 1.** Lo IUSVE organizza, coordina e sviluppa le sue attività secondo diverse Aree.
- 2.** L'Area è una struttura organizzativa interna che può essere istituita o soppressa, integrata o modificata dal Presidente, sentito il Direttore ed il parere del Consiglio di Istituto, in funzione del numero e della complessità delle attività ad esso afferenti.
- 3.** L'organizzazione dello IUSVE prevede tre Aree: Comunicazione ed educazione, Pedagogia, Psicologia.

Art. 11 – RESPONSABILE DI AREA

- 1.** Ciascuna Area è gestita da un Responsabile, che si avvale della collaborazione dei Coordinatori dei Corsi di Baccalaureato e Licenza. Ad essi si aggiungono i Coordinatori della ricerca, della terza missione e i responsabili dei Corsi post-Lauream.
- 2.** Il Responsabile di Area è nominato dal Presidente IUSVE, su indicazione del Direttore IUSVE, sentito il Consiglio di Istituto, tra i Professori stabili.
- 3.** Il Responsabile di Area ha come funzioni prioritarie:
 - 3.1.** promuovere l'unità di intenti tra i Docenti afferenti alla propria Area e la loro collaborazione con le finalità di IUSVE, di attuare le deliberazioni delle autorità di governo;
 - 3.2.** collaborare con il Direttore, il Consiglio di Istituto IUSVE e i Coordinatori di Corso per garantire la qualità e la struttura scientifica dei Corsi che afferiscono alla propria Area, curandone la programmazione didattica comune e il funzionamento organizzativo complessivo;
 - 3.3.** proporre al Direttore, sentito il Coordinatore di Corso, per l'approvazione e l'affidamento dell'incarico, i Docenti Invitati, richiesti dalle varie discipline e/o attività formative;
 - 3.4.** coordinare in stretta collaborazione con il Direttore IUSVE le attività formative e vigilare sull'osservanza dei programmi didattici nel rispetto della libertà di insegnamento, ma anche in conformità alle finalità e al progetto culturale dello IUSVE;
 - 3.5.** presiedere il Consiglio di Area e i Consigli di Corso della propria Area, come indicato all'art. 13.4.
- 4.** Il Responsabile di Area può delegare alcune delle specifiche funzioni indicate al punto precedente ai Coordinatori di Corso e a tutti i responsabili dei progetti svolti, di cui è tenuto a supervisionare le attività.

Art. 12 – CONSIGLIO DI AREA

- 1.** Il Consiglio di Area è formato dal Responsabile di Area, dai Coordinatori dei Corsi, dagli eventuali Coordinatori della ricerca e della terza missione accademica e da eventuali Docenti e collaboratori che rivestono un incarico di responsabilità o coordinamento di settori, attività o progetti all'interno dell'Area.

2. Il Consiglio di Area deve agevolare forme di ricerca, che rinforzino e sviluppino il senso di appartenenza al progetto culturale IUSVE; accresca il dialogo scientifico, a partire dalle specificità disciplinari; crei il più possibile un confronto in chiave transdisciplinare o almeno interdisciplinare, come indicato dalla Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*.
3. Le decisioni del Consiglio di Area hanno natura deliberativa, autorizzativa e vincolante solo dopo l'approvazione del Direttore IUSVE o delle figure di governo previste dai presenti Statuti.

Art. 13 – COORDINATORE DI CORSO

1. Ciascun Corso di Baccalaureato e di Licenza è coordinato da un Coordinatore di Corso, nominato dal Direttore IUSVE sentito il Responsabile di Area di appartenenza, tra i Professori Ordinari o Straordinari. Un Coordinatore può coordinare più corsi.
2. Il Coordinatore di corso ha il compito prioritario di:
 - 2.1. coordinare l'attività didattica dei Docenti del Corso e supportarla in particolare nei momenti di criticità, in occasione dei quali incontra il Docente interessato e gli Studenti coinvolti e suggerisce le opportune soluzioni;
 - 2.2. seguire gli Studenti nel loro iter accademico generale, con particolare attenzione agli aspetti tipici della *mission* educativa salesiana;
 - 2.3. articolare il calendario annuale delle lezioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Corso, stabilendo gli orari delle lezioni, dei laboratori, delle esercitazioni e/o del tirocinio;
 - 2.4. predisporre i Regolamenti particolari del proprio Corso, da sottoporre in approvazione al Consiglio di Corso e al Consiglio di Istituto;
 - 2.5. predisporre i criteri per l'approvazione dei progetti di tesi e per il riconoscimento ECTS, da sottoporre al Consiglio di Corso;
 - 2.6. nominare il secondo relatore ed esaminare le richieste di riconoscimento degli ECTS.

Art. 14 – CONSIGLIO DI CORSO

1. Il Consiglio di Corso, nominato dal Direttore IUSVE su indicazione del Responsabile di Area, è formato dal Responsabile di Area, dal Coordinatore di Corso e da almeno due Docenti del Corso. Partecipa nella parte del Consiglio di Corso estesa alla partecipazione studentesca, il Rappresentante di tutti gli Studenti del Corso designato a norma degli Statuti IUSVE.
2. Annualmente, sulla base del Regolamento generale e dei Regolamenti particolari, il Consiglio di Corso approva:
 - 2.1. i criteri previsti per il calendario annuale delle lezioni dei Corsi di Baccalaureato o di Licenza;
 - 2.2. la nomina dei Docenti Invitati;
 - 2.3. i criteri per l'eventuale riconoscimento di ECTS;
 - 2.4. i progetti di tesi;
 - 2.5. le richieste degli Studenti secondo quanto stabilito nel Regolamento generale e nei Regolamenti particolari del Corso;

- 2.6. ogni altra disposizione che risulti di sua competenza.
 - 2.7. la nomina dei Docenti Invitati;
 - 2.8. i criteri per l'eventuale riconoscimento di ECTS;
 - 2.9. i progetti di tesi;
 - 2.10. le richieste degli Studenti secondo quanto stabilito nel Regolamento generale e nei Regolamenti particolari del Corso;
 - 2.11. ogni altra disposizione che risulti di sua competenza.
3. Per quanto di propria competenza, le decisioni del Consiglio di Corso hanno natura deliberativa, autorizzativa e vincolante per Docenti e Studenti afferenti al proprio Baccalaureato o Licenza.
 4. Per particolari esigenze e per favorire la sinergia tra i Corsi, il Responsabile di Area può, sentito il Coordinatore di Corso, decidere di convocare congiuntamente i Consigli di Corso afferenti all'Area.

Art. 15 – CENTRI DI STUDIO E RICERCA

1. Lo IUSVE può creare al proprio interno, previa approvazione del Consiglio di Istituto, dei Centri di studio e ricerca, per favorire l'approfondimento scientifico ovvero la diffusione di un sapere in chiave transdisciplinare, ai sensi della *Veritatis Gaudium*.

Art. 16 – COLLEGIO DEI DOCENTI IUSVE

1. Il Collegio dei Docenti IUSVE è l'assemblea di tutti i Professori Ordinari, Straordinari e Aggregati di tutti i Docenti Aggiunti IUSVE.
2. È presieduto dal Direttore IUSVE, che lo convoca almeno due volte all'anno, a inizio e a fine anno accademico, per sviluppare il senso di appartenenza alla comune istituzione accademica, indipendentemente dall'Area di afferenza del proprio insegnamento, e per accrescere le occasioni di confronto, partecipazione attiva e creazione di piattaforme di dialogo in chiave transdisciplinare, come indicato dalla Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*.
3. Il Collegio dei Docenti designa una terna di Professori Ordinari o Straordinari da proporre al Presidente IUSVE per la nomina a Direttore IUSVE; esprime il parere sulla cooptazione a Docente aggiunto; può proporre iniziative per l'aggiornamento e la formazione dei Docenti IUSVE.

Art. 17 - ASSEMBLEA DEI DOCENTI DI UN'AREA

1. L'Assemblea dei Docenti di un'Area è l'assemblea di tutti i Docenti che insegnano nei Corsi di Baccalaureato e Licenza e nei corsi post-lauream afferenti ad una singola Area.
2. È presieduta dal Responsabile di Area, che la convoca almeno tre volte all'anno.
3. Come il Collegio dei Docenti IUSVE, anche l'Assemblea dei Docenti di Area costituisce il luogo principale di confronto fra coloro che sono titolari di un insegnamento attivato nei curricula dell'Area di riferimento, in qualità di Docenti Invitati o Aggiunti o Professori Stabili.

4. L'Assemblea dei Docenti di Area deve agevolare forme di ricerca che rinforzino e sviluppino il senso di appartenenza al progetto culturale IUSVE e dell'Area; accrescano il dialogo scientifico, a partire dalle specificità disciplinari; creino il più possibile un confronto in chiave transdisciplinare, o almeno interdisciplinare, come indicato dalla Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*.

Art. 18 – CONSIGLIO DEGLI STUDENTI E ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA

1. Gli organismi di rappresentanza studentesca si articolano su tre livelli:
 - 1.1. Rappresentante del singolo anno di corso:
Studenti regolarmente iscritti ad ogni anno dei corsi di Baccalaureato e Licenza eleggono un proprio rappresentante e, eventualmente, un vice rappresentante con funzioni suppletive.
 - 1.2. Rappresentante di Corso:
Tutti i rappresentanti dei singoli anni di ogni Corso di Baccalaureato o Licenza eleggono al proprio interno il "Rappresentante di Corso", che riferisce sulle questioni relative al proprio corso nella riunione di Consiglio di Corso.
 - 1.3. Rappresentante di Istituto:
Tutti i Rappresentanti di Corso eleggono al loro interno il Rappresentante di Istituto, e un suo vicario, che partecipano alle riunioni del Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio degli Studenti IUSVE è l'organismo collegiale degli Studenti, formato da tutti i Rappresentanti di Corso di cui al capoverso 1.2 del presente articolo.
3. Il Consiglio degli Studenti IUSVE raccoglie le istanze studentesche da presentare nel Consiglio di Istituto tramite i Rappresentanti di Corso, ai sensi dell'art. 9.2 dei presenti Statuti, ed esprime il suo parere rispetto a tutte le attività che implicano l'animazione universitaria.

5. I DOCENTI

Art. 19 – ORDINI DEI DOCENTI

1. I Docenti IUSVE possono essere stabili o non stabili.
2. I Docenti stabili sono coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 VG, sono stati inseriti con un ruolo di elevata responsabilità nell'Istituto, si assumono a pieno titolo l'impegno di coordinare il rispettivo settore disciplinare e hanno più ampia parte nell'animazione e nella promozione dello IUSVE, collaborando con le autorità di Governo di cui al Titolo Terzo dei presenti Statuti. Per la loro promozione è richiesto il "nulla osta" della Santa Sede.

I Docenti stabili si distinguono in:

- 2.1. *Professori Ordinari*: sono "Professori Ordinari" i Docenti, impegnati stabilmente in attività di insegnamento e ricerca presso lo IUSVE e che hanno raggiunto il massimo livello della carriera accademica, dimostrando lunga e consolidata perizia nella loro area disciplinare e contribuendo al suo progresso scientifico;
- 2.2. *Professori Straordinari*: sono "Professori Straordinari" i Docenti impegnati stabilmente in attività di insegnamento e ricerca presso lo IUSVE in possesso dei requisiti indicati nell'art. 21.3.

2.3. *Professori Aggregati*: sono “Professori Aggregati” i Docenti che svolgono stabilmente attività di insegnamento presso lo IUSVE ma che possono essere parzialmente impegnati in incarichi esterni, eccetto quelli incompatibili ai sensi dell’art. 22 dei presenti Statuti.

3. I Docenti non stabili si distinguono in:

3.1. *Docenti Aggiunti*: sono “Docenti Aggiunti” i Docenti cooptati in IUSVE per un triennio, replicabile; si distinguono per dottrina, testimonianza di vita e senso di responsabilità e sono ritenuti idonei all’insegnamento e alla ricerca dal Collegio dei Docenti dello IUSVE.

3.2. *Docenti Invitati*: sono “Docenti Invitati” i Docenti di un’altra Facoltà o Università, o comunque competenti in un settore della scienza, chiamati annualmente o occasionalmente per determinate prestazioni accademiche.

4. In aiuto ai Docenti e agli Studenti si possono avere degli *Assistenti* che svolgono incarichi di didattica e di ricerca con la supervisione di un Professore stabile, previa approvazione del Consiglio di Istituto e incarico scritto da parte del Direttore IUSVE. Si prediligono nel ruolo di Assistenti i Dottorandi UPS o di altre Università.

5. I Professori Ordinari che, dopo almeno 25 anni di insegnamento, cessano da questo loro ufficio per aver compiuto i 70 anni di età o per altro motivo (esclusa la rimozione dall’ufficio), possono essere insigniti del titolo di *Professore emerito*, che viene conferito dal Gran Cancelliere.

Art. 20 – NUMERO DEI DOCENTI

1. Il numero dei Professori stabili deve corrispondere all’importanza e allo sviluppo delle discipline che sono proprie dello IUSVE, nonché alla congrua cura e profitto degli Studenti.

2. Per garantire il presidio e lo sviluppo delle singole Aree disciplinari che sono proprie dello IUSVE assicurando altresì la debita cura e il profitto degli Studenti, lo IUSVE deve avere un minimo di tredici Professori stabili e un congruo numero di Docenti Aggiunti e di Docenti Invitati.

3. Lo IUSVE organizza la sua attività accademica di docenza e di ricerca mediante settori di studio e cattedre, il cui coordinamento scientifico è ordinariamente affidato ai Professori stabili e la cui descrizione e declaratoria è indicata nell’Ordinamento degli studi.

Art. 21 – REQUISITI PER LA COOPTAZIONE E PROMOZIONE DEI DOCENTI

1. Per essere cooptato come *Docente aggiunto*, si richiede che il Docente:

- a.** sia provvisto del congruo dottorato o di un titolo ritenuto equivalente, o di meriti del tutto singolari;
- b.** abbia insegnato presso lo IUSVE per almeno tre anni come Docente Invitato o Assistente;
- c.** sia ritenuto idoneo alla cooptazione dal Collegio dei Docenti dello IUSVE in virtù delle sue capacità didattiche e scientifiche e della partecipazione attiva alla costruzione della comunità accademica.

2. Per essere promosso al grado di *Professore Aggregato*, si richiede che il Docente:

- a.** abbia insegnato presso lo IUSVE per almeno tre anni come Docente Aggiunto;
- b.** si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con pubblicazioni di carattere scientifico;

- c. sia ritenuto idoneo alla promozione dal Consiglio di Istituto dello IUSVE, in virtù della qualità del suo lavoro e della sua collaborazione alla crescita dello IUSVE.
- 3.** Per essere promosso al grado di *Professore Straordinario*, si richiede che il Docente:
- a. abbia insegnato presso lo IUSVE per almeno tre anni come Docente aggiunto o Professore Aggregato;
 - b. si distingua per capacità di insegnamento e ricerca con documenti probanti, in particolare con pubblicazioni di carattere scientifico;
 - c. si distingua per testimonianza di vita e senso di responsabilità, aderendo pienamente agli intenti dello IUSVE;
 - d. sia ritenuto idoneo alla promozione dal Consiglio di Istituto dello IUSVE in virtù della qualità del suo lavoro e della sua collaborazione alla crescita dello IUSVE.
- 4.** Per essere promosso al grado di *Professore Ordinario*, si richiede che il Docente:
- a. abbia insegnato presso lo IUSVE per almeno tre anni come Professore Straordinario;
 - b. abbia pubblicato, nello stesso periodo, nuovi scritti di valore scientifico;
 - c. sia ritenuto idoneo alla promozione dal Consiglio di Istituto dello IUSVE, avendo confermato l'eccellenza nella scienza e la propria perizia nel compito di insegnamento e di ricerca.

Art. 22 – INCOMPATIBILITÀ

- 1.** I Docenti stabili presso lo IUSVE non possono esserlo contemporaneamente in altre istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili.
- 2.** L'incarico di Docente stabile è incompatibile con altri ministeri, incarichi o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento sia in rapporto alla didattica, sia in rapporto alla ricerca.

Art. 23 – AUTORITÀ PREPOSTE ALLA COOPTAZIONE, ALLA NOMINA E ALLA PROMOZIONE

- 1.** I Docenti Invitati sono nominati dal Direttore IUSVE a seguito dell'approvazione del Consiglio di Istituto IUSVE.
- 2.** Compete al Gran Cancelliere, udito il parere del Consiglio di Istituto IUSVE e del Consiglio della FSE/UPS cooptare i Docenti Aggiunti nello IUSVE e conferire loro l'autorizzazione all'insegnamento.
- 3.** Compete al Gran Cancelliere, avuto il consenso del Consiglio di Istituto IUSVE e del Consiglio della FSE/UPS e dopo aver ottenuto il «nulla osta» della S. Sede, promuovere a Professore Aggregato, Straordinario e Ordinario.

Art. 24 – DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI

- 1.** I Professori Ordinari e Straordinari godono di voce attiva e passiva in tutti gli Organi accademici dello IUSVE dei quali fanno parte.

- 2.** Tutti i Docenti IUSVE sono tenuti a osservare gli Statuti, l'Ordinamento degli studi e il Regolamento generale IUSVE.
- 3.** Ai Docenti IUSVE è riconosciuta la giusta libertà ed autonomia di insegnamento e di ricerca; nel medesimo tempo viene loro richiesta condivisione del progetto culturale ed educativo dello IUSVE nel rispetto della sua identità e missione.
- 4.** I Docenti stabili, per poter assolvere il loro ufficio, devono essere, di norma, liberi da altre incombenze incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento, secondo quanto è richiesto negli Statuti e nell'Ordinamento degli studi IUSVE.
- 5.** Gli scritti di tutti i Docenti, in qualsiasi modo pubblicati, che impegnino lo IUSVE, devono essere soggetti alla revisione e all'approvazione del Consiglio di Istituto che agisce attraverso una commissione a ciò preposta.

Art. 25 – CESSAZIONE, SOSPENSIONE ED ESONERO DALL'UFFICIO

- 1.** Gli Assistenti e i Docenti Invitati cessano dal loro ufficio al termine dell'anno accademico in cui hanno svolto il loro incarico, a meno che non vengano riconfermati.
- 2.** A titolo più generale, gli Assistenti e tutti i Docenti, stabili e non stabili, cessano dal loro ufficio e dai loro incarichi di insegnamento per dimissioni volontarie, sopraggiunta incompatibilità o impossibilità ovvero per raggiunti limiti di età al compimento del 70° anno.
- 3.** I Professori Ordinari o Straordinari presso lo IUSVE non possono esserlo contemporaneamente in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili.
- 4.** I Docenti IUSVE, durante il loro incarico, possono venire sospesi o esonerati dall'ufficio, con cancellazione definitiva dall'Albo dei Docenti IUSVE, per causa giusta e grave, ovvero se:
 - 4.1.** il loro insegnamento o le loro pubblicazioni sono in aperto contrasto con il progetto culturale ed educativo dello IUSVE;
 - 4.2.** il loro comportamento è pubblicamente contrario ai buoni costumi o al codice etico dello IUSVE;
 - 4.3.** hanno commesso plagio in una o più delle loro pubblicazioni;
 - 4.4.** rifiutano di attuare le decisioni delle Autorità Accademiche.
- 5.** Per i Docenti IUSVE che appartengano alla Società Salesiana di San Giovanni Bosco, i casi qui sopra contemplati sono di competenza non solo dell'Autorità Accademica, ma anche del loro Ordinario.

Art. 26 – PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONE ED ESONERO DALL'UFFICIO DI UN DOCENTE

- 1.** Fase di competenza del Direttore e del Presidente IUSVE:
 - 1.1.** È dovere del Direttore IUSVE avvertire sollecitamente l'autorità competente circa fatti che potrebbero essere causa di sospensione o esonero dall'ufficio, ai sensi dell'art. 24.3;
 - 1.2.** Il Direttore IUSVE, coadiuvato dai colleghi più vicini al Docente interessato dai fatti di cui all'art. 23.3, deve instaurare con lui un dialogo sereno per chiarire la situazione, soprattutto se la situazione si trovi al suo insorgere, e per cercare di risolvere il caso nell'ambito IUSVE;

1.3. Il Direttore IUSVE deve dare la possibilità al Docente interessato di esporre e difendere la sua posizione, coadiuvato, se ne è il caso, da un Docente di sua fiducia. Nel caso il Docente non voglia difendersi, il Direttore procede d'ufficio alle fasi seguenti del procedimento. Nel caso in cui, invece, rifiuti tutto il procedimento in corso, il Direttore fa annotare tale rifiuto nel parere qualificato del Consiglio di Istituto di cui sopra al capoverso 2.2 del presente articolo;

1.4. Dimostrandosi inutile ogni tentativo di risoluzione della controversia oggetto dei fatti contestati al Docente interessato, il Direttore IUSVE chiude la fase di sua competenza rendendone edotto il Presidente IUSVE.

2. Fase di competenza del Presidente IUSVE:

2.1. Preso atto delle risultanze della prima fase del procedimento, il Presidente IUSVE procede a un nuovo colloquio con il Docente interessato, presentandogli con pari prudenza e sincerità la sua situazione.

2.2. In tale fase il Presidente IUSVE deve espressamente avvisare il Docente interessato che, se entro un tempo determinato egli non avrà fornito le necessarie chiarificazioni o non si sarà ravveduto, in qualità di Presidente IUSVE si troverà costretto a procedere ulteriormente, instaurando il procedimento di fronte al Consiglio di Istituto.

3. Fase di competenza del Consiglio di Istituto IUSVE:

3.1. Constatata l'inutilità dei contatti, anche più volte ripetuti, di cui al capoverso 2.2, il Presidente IUSVE deve convocare il Consiglio di Istituto IUSVE, perché agisca seguendo in tutto le norme del diritto comune sulla procedura amministrativa;

3.2. In deroga alle norme di procedura amministrativa, il Consiglio di Istituto IUSVE non emette alcun decreto al termine del suo procedimento, ma soltanto un parere qualificato sulla base delle constatazioni di fatto, dell'esame delle prove e del comportamento del Docente in causa.

3.3. Il Presidente IUSVE provvede immediatamente a trasmettere il parere qualificato del Consiglio di Istituto IUSVE al Gran Cancelliere.

4. Fase di competenza del Gran Cancelliere:

4.1. Il Gran Cancelliere può, a suo giudizio, instaurare un'ulteriore fase procedimentale, a carattere pubblico;

4.2. In tutti i casi, il Gran Cancelliere provvede a definire il procedimento *de quo* decidendo per la sospensione temporanea del Docente in causa oppure per la sua definitiva cancellazione dall'Albo dei Docenti IUSVE, con conseguente sospensione o privazione dei diritti che ne sono connessi.

4.3. È sempre possibile, da parte del Docente in causa, interporre un ricorso amministrativo alla Santa Sede contro la decisione del Gran Cancelliere.

5. Casi gravi o urgenti:

5.1. Nei casi più gravi o urgenti in cui sia comprovata la responsabilità di un Docente IUSVE, al fine di provvedere al bene degli Studenti il Presidente IUSVE da immediata comunicazione al Gran Cancelliere dei fatti ascrivibili al Docente interessato.

5.2. In tal caso, il Gran Cancelliere provvede a sospendere ad tempus, con effetto immediato, il Docente in causa, con le medesime conseguenze di cui sopra al capoverso 4.2 del presente articolo, in attesa di valutare l'eventuale reintegro o la definitiva cancellazione dall'Albo dei Docenti IUSVE.

6. GLI STUDENTI

Art. 27 – CATEGORIE DI STUDENTI

1. Gli Studenti si distinguono in:
 - 1.1. *Studenti Ordinari*: Sono “Studenti Ordinari” gli Studenti iscritti nello IUSVE allo scopo di conseguire i gradi accademici;
 - 1.2. *Studenti Straordinari*: Sono “Studenti Straordinari” coloro che frequentano in tutto o in parte le lezioni, ma non tendono al conseguimento dei gradi accademici;

Art. 28 – ISCRIZIONE

1. Per poter essere iscritto allo IUSVE e conseguire i gradi accademici si richiede allo Studente che:
 - 1.1. abbia preso visione e accettato il Progetto culturale dello IUSVE e il Regolamento Generale IUSVE;
 - 1.2. presenti, nei tempi e nelle modalità stabiliti dalle procedure di ammissione, presso la Segreteria IUSVE, i documenti richiesti dall'Università Pontificia Salesiana e dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale e dai Regolamenti particolari IUSVE.
2. Il Regolamento Generale IUSVE definisce le procedure e i requisiti minimi indispensabili per l'ammissione ai corsi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe, sprovvisti della regolare documentazione richiesta, a norma dell'art. 32 §3 della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*.

Art. 29 – DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli Studenti hanno il diritto di trovare, nell'Istituto, gli strumenti e gli aiuti per elaborare e realizzare i loro piani di studio e di lavoro confacenti alla loro domanda accademica e professionale, nell'ambito dell'organizzazione generale e delle oggettive possibilità dello IUSVE.
2. Gli Studenti, attraverso rappresentanti liberamente da loro eletti, hanno il diritto di partecipare con voce attiva negli organi collegiali IUSVE, a norma dei presenti Statuti e del Regolamento Generale IUSVE.
3. Tutti gli Studenti sono tenuti ad osservare gli Statuti, l'Ordinamento degli studi e il Regolamento Generale dello IUSVE, nonché a frequentare le lezioni, i seminari, i tirocini, i laboratori, le attività o gli insegnamenti in presenza e/o a distanza, secondo le modalità proprie di ciascun corso.

Art. 30 – SOSPENSIONE E DIMISSIONE DELLO STUDENTE

1. Lo Studente che ostenti atteggiamenti contrari alla disciplina e al progetto formativo dello IUSVE, o che si renda responsabile di gravi inosservanze dei presenti Statuti, dell'Ordinamento degli studi o del Regolamento Generale IUSVE, nonché delle norme della civile e comune convivenza, sarà invitato dal Direttore, o da persona da lui delegata, a chiarire la propria posizione e ad assumere un comportamento consono.

2. In caso di recidività o di permanenza dei comportamenti inappropriati, il Direttore, udito il parere del Consiglio di Istituto, potrà procedere alla sospensione o alla dimissione dello Studente.
3. Lo Studente sospeso o dimesso perde temporaneamente o definitivamente i diritti di cui all'art. 28 dei presenti Statuti.

7. GLI UFFICIALI E IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

Art. 31 – UFFICIALI DELLO IUSVE

1. Ufficiali dello IUSVE sono il Segretario di Istituto e l'Amministratore, che vengono nominati dal Presidente IUSVE.
2. Il Segretario di Istituto resta in carica un triennio, replicabile, e ha i seguenti compiti:
 - 2.1. tenere i rapporti con la Segreteria Generale dell'UPS, trasmettendo e ricevendo dalla stessa le documentazioni previste, a norma degli Statuti, dell'Ordinamento degli studi e del Regolamento generale IUSVE;
 - 2.2. redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di Istituto IUSVE;
 - 2.3. curare la comunicazione delle notizie ufficiali all'interno dello IUSVE;
 - 2.4. curare l'archivio della documentazione degli Studenti e dei Docenti;
 - 2.5. presidiare la corretta attuazione di tutti gli aspetti statutari, ordinamentali, regolamentari e normativi collegati all'attività accademica dello IUSVE.
3. L'Amministratore IUSVE ha i seguenti compiti:
 - 3.1. sovrintendere gli aspetti economici e gestionali dello IUSVE;
 - 3.2. coordinare e verificare il lavoro del personale addetto alle diverse mansioni.

Art. 32 – PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI SERVIZIO

1. Il personale amministrativo è costituito da tutti coloro che collaborano con le Autorità e con gli Ufficiali IUSVE in modo stabile secondo le loro specifiche competenze.
2. Il personale di servizio è costituito dalle persone addette alla vigilanza, alla tutela dell'ordine e ad altre incombenze interne all'Università.
3. Per quanto riguarda il loro statuto giuridico nei rapporti con lo IUSVE, è competente il legale rappresentante IUSVE.

8. GRADI ACCADEMICI ED ALTRI TITOLI

Art. 33 – GRADI ACCADEMICI

1. I titoli accademici conseguiti presso lo IUSVE sono conferiti dall'Università Pontificia Salesiana, alla cui Facoltà di Scienze dell'educazione lo IUSVE è aggregato.
2. Gli Studenti che hanno frequentato regolarmente l'intero ciclo accademico e sostenuto tutti i relativi esami e inoltre superato la prova finale, possono conseguire i seguenti gradi accademici:
 - 2.1. Baccalaureato (Laurea di 1° livello) con l'indicazione dell'indirizzo corrispondente al curriculum di primo ciclo;
 - 2.2. Licenza (Laurea di 2° livello), con l'indicazione della specializzazione corrispondente al curriculum di secondo ciclo.
3. I gradi accademici sono conferiti per autorità della Santa Sede dall'Università Pontificia Salesiana (UPS) che rilascia un documento autentico munito del sigillo dell'UPS e sottoscritto dal Rettore, dal Decano della Facoltà di Scienze dell'Educazione e dal Segretario Generale dell'UPS.

Art. 34 – ALTRI TITOLI

1. Oltre ai gradi accademici possono essere conseguiti titoli post-Lauream, approvati dalla Facoltà di Scienze dell'Educazione UPS e, in quanto titoli accademici, rilasciati dalla Segreteria Generale dell'UPS. Ulteriori specificazioni sono rimandate all'Ordinamento degli studi IUSVE (Ordinam. studi IUSVE, Titolo III).

9. RETI, SINERGIE E COLLABORAZIONI

Art. 35 – RETE, SINERGIE E COLLABORAZIONI

1. Lo IUSVE crea reti e attiva opportune sinergie con istituzioni ecclesiastiche, universitarie, culturali, sociali e di ricerca scientifica con le quali riflettere intorno a un preciso progetto culturale ed educativo. In questo modo può rispondere, in contesto universitario, alle urgenze educative e formative del contesto sociale odierno e incentiva la creazione di un «progetto comune» per l'umanità di cui l'evangelizzazione della Chiesa è fermento di unità nella diversità, come richiamato nella Costituzione apostolica *Veritatis Gaudium* (VG, Proemio 4d) e negli Statuti dell'Università Pontificia Salesiana (Stat. UPS artt. 2 e 52).
2. Per realizzare le reti, sinergie e collaborazioni di cui al precedente capoverso, lo IUSVE può incentivare:
 - 2.1. la collaborazione fra le diverse Aree dello IUSVE, anche attraverso la condivisione reciproca del personale Docente, presenti nelle diverse Aree dello IUSVE e, allorquando possibile, fra i Centri aggregati o affiliati alla FSE/UPS, in ottica di cooperazione didattica, formativa e di ricerca;

- 2.2.** la creazione di partnership con altre Università e Istituzioni superiori di formazione e di ricerca, a livello nazionale e internazionale, in particolare fra i Centri aggregati o affiliati alla FSE/UPS. A tale scopo potrà stipulare apposite Convenzioni anche per la realizzazione di attività formative o di ricerca in comune.
- 3.** Per le attività di formazione o di ricerca lo IUSVE può avvalersi anche dei Centri salesiani specializzati presenti nell'Ispettorato Salesiano San Marco dell'Italia Nord Est (INE) e in altre Ispettorie italiane o estere.

10. STRUTTURE E SERVIZI PER LA COMUNITÀ ACCADEMICA

Art. 36 – BIBLIOTECA

- 1.** La Biblioteca è uno dei luoghi cardine per l'incentivazione e la diffusione del sapere e delle riflessioni scientifiche maturate nel contesto accademico e professionale, in IUSVE o in altre istituzioni universitarie italiane o straniere.
- 2.** Per queste ragioni, la Biblioteca deve rispondere alle necessità dei Docenti e degli Studenti con un adeguato fondo bibliotecario, comprendente volumi e riviste dei diversi settori di studio e domini di ricerca scientifica, in forma cartacea o digitale.
- 3.** A integrazione della Biblioteca e in stretto coordinamento con essa, lo IUSVE potrà collegarsi in rete con biblioteche universitarie specializzate a livello internazionale, nazionale e regionale.
- 4.** La gestione ordinaria della Biblioteca è affidata al Bibliotecario che svolge i seguenti compiti:
 - 4.1.** redigere e aggiornare periodicamente il Regolamento della Biblioteca, sottoponendolo all'approvazione delle autorità competenti e vigilando sulla sua osservanza;
 - 4.2.** provvedere all'acquisto di libri, riviste, banche dati e altri sussidi di ricerca, nei limiti di spesa comunicati annualmente dall'Amministratore;
 - 4.3.** curare la piena funzionalità, il corretto uso e la promozione tra Docenti e Studenti degli strumenti di cui al precedente capoverso, oltre che delle attrezzature e delle sale di consultazione;
 - 4.4.** coordinare e organizzare il lavoro di eventuali collaboratori;
 - 4.5.** organizzare e coordinare eventi di promozione culturale e scientifica in accordo con il Direttore IUSVE o con un suo collaboratore delegato;
 - 4.6.** redigere una relazione annua sull'andamento della biblioteca.
- 5.** Nella Biblioteca possono essere organizzati specifici momenti di presentazione di novità editoriali, pubblicate dai Docenti, operanti in IUSVE o di ospiti esterni.

Art. 37 – COMITATO ETICO

- 1.** Il Comitato Etico, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da Docenti IUSVE, scelti per la loro comprovata professionalità in ambiti quali: giuridico, medico, psicologico, etico, pedagogico, comunicativo e di metodologia della ricerca. È prevista inoltre la partecipazione di un membro esterno allo IUSVE, nominato dal Presidente IUSVE, sentito il Direttore IUSVE.
- 2.** I membri restano in carica un triennio (eccetto che nel caso di decadenza dallo stato di Docente oppure per dimissione) e possono essere riconfermati.
- 3.** Il Comitato Etico ordinariamente opera a distanza per via telematica, ma si può riunire in presenza a seguito di richiesta da parte del Direttore IUSVE o dalla maggioranza dei suoi membri.
- 4.** Il Comitato Etico ha il compito principale di valutare e formulare pareri sui progetti di ricerca scientifica rivolta a soggetti umani, in particolare minori, proposti dagli studiosi che operano presso lo IUSVE. L'obiettivo di tali valutazioni è verificare che vengano salvaguardati la sicurezza, l'integrità, il benessere e i diritti delle persone che partecipano agli studi.
- 5.** Il Comitato Etico può essere chiamato dal Direttore IUSVE ad esprimersi anche in merito a temi o situazioni di particolare rilevanza per la *mission* e la vita accademica dello IUSVE.

Art. 38 – SUSSIDI DIDATTICI

- 1.** Lo IUSVE possiede sussidi didattici, adeguati e aggiornati, sia tecnici sia digitali, anche in vista dell'insegnamento a distanza, oltre ad attrezzature di laboratorio, che vengono affidati alla cura delle singole Aree dello IUSVE o della Segreteria d'Istituto, a norma dei Regolamenti generali IUSVE.
- 2.** A beneficio dello IUSVE, il Direttore può promuovere altri servizi.

Art. 39 – PASTORALE UNIVERSITARIA

- 1.** L'attività pastorale dello IUSVE trova i suoi fondamenti nella persona di Gesù Cristo, negli insegnamenti del Vangelo, all'interno della tradizione ecclesiale cattolica e della specificità del carisma salesiano.
- 2.** L'animazione della Comunità Educativa Pastorale, composta da tutti gli Studenti, Docenti, salesiani e collaboratori laici dello IUSVE, è affidata all'Equipe di Pastorale Universitaria che è formata da salesiani, Docenti e Studenti. In stretta collaborazione con il Direttore, gli organi di governo dello IUSVE e della Pastorale Giovanile dell'Ispettorato INE, cura la realizzazione e la messa in opera del "Progetto Educativo Salesiano Pastorale".
- 3.** A tale scopo la Pastorale Universitaria dello IUSVE promuove e sviluppa le seguenti attività:
 - a.** ideazione, preparazione e proposta di eventi culturali, iniziative finalizzate alla formazione umana e spirituale, visite artistico-culturali, sportive e ricreative, ecc.;
 - b.** valorizzazione e promozione delle iniziative di animazione e volontariato locale, nazionale ed internazionale;
 - c.** animazione liturgica e delle varie feste scandite lungo l'anno;
 - d.** coinvolgimento nelle attività e iniziative della Pastorale Giovanile Salesiana dell'Ispettorato Italia Nord Est (INE) e delle Pastoralie Universitarie diocesane.

Art. 40 – UFFICIO PROMOZIONE QUALITÀ

- 1.** Lo IUSVE mira a promuovere la qualità dell'insegnamento, della ricerca e della terza missione facendo riferimento alla funzione regolatrice e valutativa della FSE e dell'Agenzia AVEPRO, alle quali è sottomesso in quanto Istituto aggregato alla FSE.
- 2.** A tal scopo si avvale di un Ufficio Promozione Qualità, composto da membri nominati dal Direttore IUSVE con il compito di accompagnare l'Istituzione nella valutazione della qualità e dell'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e di terza missione, nonché l'efficienza dei servizi e delle singole strutture.
- 3.** L' Ufficio Promozione Qualità, in collaborazione con gli organi di governo di IUSVE:
 - 3.1.** provvede ad acquisire periodicamente le opinioni degli Studenti, dei Docenti e del personale;
 - 3.2.** concorre inoltre, con le autorità accademiche e dell'Ente gestore, alla riflessione comune sul sistema qualità, alla stesura del riesame annuale delle attività e del piano di miglioramento.

11. NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 – VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IUSVE

- 1.** Le delibere del Consiglio di Istituto, dei Consigli di Area, dei singoli Consigli di Corso e del Collegio dei Docenti sono valide in presenza di almeno 2/3 dei membri che li compongono.
- 2.** In ottica di partecipazione, le condizioni indicate al capoverso precedente possono essere richieste per tutti gli altri Organi collegiali presenti in IUSVE, allorquando debbano esprimere una decisione, un parere o un'istanza ritenuta dal Direttore IUSVE come particolarmente rilevante.

Art. 42 - ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE DEGLI STATUTI

- 1.** I presenti Statuti entrano in vigore in seguito alla loro approvazione finale da parte della Congregazione per l'Educazione Cattolica.
- 2.** La revisione degli Statuti può avvenire per iniziativa del Consiglio di Istituto dello IUSVE o su richiesta della FSE dell'UPS.
- 3.** In tal caso, il Consiglio di Istituto dello IUSVE può nominare un'apposita commissione per stilare la proposta di revisione.
- 4.** La revisione degli Statuti richiede il parere favorevole del Consiglio di Istituto dello IUSVE, del Consiglio FSE dell'UPS e dei successivi Organismi Accademici dell'Università.
- 5.** Tutte le modifiche o le eventuali deroghe ai presenti Statuti devono essere sottomesse alla Congregazione per l'Educazione Cattolica per la debita approvazione.



Istituto Universitario Salesiano Venezia

Aggregato alla Facoltà di Scienze dell'Educazione
dell'Università Pontificia Salesiana di Roma

Sede di Venezia

(legale e operativa)

Via dei Salesiani, 15
30174 Venezia-Mestre
T. +39 0415498511
frontofficemestre@iusve.it

Sede di Verona

(operativa)

Regaste San Zeno, 17
37123 Verona
T. +39 0415498580
frontofficeverona@iusve.it